

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA DI RIFORMA IN OTTICA PIAO

Luca del Frate

La P.A. è cambiata ed è cambiato il **ruolo dei privati**
(diritto amministrativo “paritario/partecipato”)

Quali elementi?

La progressiva traslazione dell’esercizio dell’azione amministrativa verso il soggetto privato. Per la PA un nuovo “ruolo di controllo e regolamentazione” dell’interesse pubblico;

Emergere dell’ “**elemento tempo**” (**art. 2 bis: il ritardo si paga!**)

Esplosione della responsabilità (**P.A. “misurabile”** e personificata)

Nuovi attori sulla scena (Autorità di vigilanza, ANAC, Corte dei Conti, Giudice penale, Ue..) che spesso si scontrano tra loro per legittimarsi

Nuovi diritti dei cittadini (partecipazione, diritto alla risposta, accesso civico..) e modifica delle stesse posizioni soggettive
(**dall’interesse legittimo oppositivo, a quello partecipativo**)

Gli **accordi sul procedimento**: art. 11 L. n. 241/90;

L'**Amministrazione condivisa**;

Il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore per il perseguimento dell'interesse pubblico

La **semplificazione dell'azione amministrativa** e lo sviluppo delle **capacità amministrative** delle PA al fine principale di attuare la **transizione** ecologica, **digitale ed organizzativa** per attuare il **PNRR** favorendo sempre inclusione sociale

Accellerazione della realizzazione delle infrastrutture per il tramite della modifica del codice dei contratti pubblici;

Limitazione della responsabilità erariale alla sola ipotesi del **dolo**

Ricostituzione della **capacità tecnica, manageriale e informatica** della PA e **interoperabilità delle banche dati**

CAPO VI L.241/1990. DISPOSIZIONI FINALI.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 29 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#) le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire **la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato ((, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti)) e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti**. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#) le disposizioni della presente legge concernenti **la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi**, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

Dall'Amministrazione partecipata all'Amministrazione condivisa: La Sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020:

- a)** Superamento dell'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è in grado di perseguire l'interesse generale;
- b)** l' art. 55 del CTS realizza il principio della "procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, una sorta di via di mezzo tra Stato e Mercato;
- c)** valorizzazione di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici nel segno di una amministrazione condivisa alternativa al sistema del profitto e del mercato.
- d)** il modello configurato dall'art. 55 del CTS non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi ed interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- e)** il diritto dell'Unione tende ormai a smorzare i toni conflittuali tra i valori della concorrenza e della solidarietà e mantiene in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare in relazione ad attività a valenza sociale un modello di organizzazione ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà, sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento e trasparenza al perseguimento delle finalità sociali;
- f)** lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica è perciò riservato in via esclusiva agli Enti del Terzo Settore;
- g)** tale forma di collaborazione richiede negli enti privati la rigorosa garanzia della comunanza di interessi e quindi la effettiva terzietà rispetto al mercato;

IL PIANO DI RIPRESA E RESILENZA

La semplificazione amministrativa: la finalità è eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della PA, con l'effetto di **ridurre tempi e costi per le imprese ed i cittadini.**

A tal fine il Piano intende accompagnare le azioni di riforma legislativa con un forte intervento a sostegno della capacità amministrativa, con misure di supporto tecnico a livello locale, per **reingegnerizzare i procedimenti in vista della loro digitalizzazione.**

IL PIANO DI RIPRESA E RESILENZA

La semplificazione amm.va: Le misure che dovranno essere implementate riguarderanno: a) la **revisione** dei sistemi per la definizione dei **Piani anticorruzione** ; b) la semplificazione e standardizzazione delle norme sui **conflitti di interesse e le incompatibilità** ; c) **l'implementazione e interoperabilità delle banche dati e creazione di piattaforme digitali per la condivisione dei dati**; d) **attuazione del principio "once only,"** ossia l'Amministrazione non chiede al cittadino ed all'impresa le informazioni ed i dati di cui è già in **possesso**. Diretto accesso alle banche dati ai fini dell'acquisizione d'ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni da parte delle PA

Sviluppo della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** che consentirà alle PA di rendere disponibili le proprie informazioni attraverso interfacce digitali

Il DL 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 Agosto 2021, n.113

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art.6)

(....)

D) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione;

E) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

(....)

LA FINALITA'

A) garantire la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;

B) migliorare la qualità dei servizi ai cittadini ed alle imprese;

C) procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso

(....)

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art.6)

Sotto-sezione di programmazione C) RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.

(...)

5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE, EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;**

(...)

Il principio di **efficacia** esprime l'esigenza che l'amministrazione adotti le misure che appaiono più idonee a conseguire i propri obiettivi

Il principio di **efficienza** lega l'utilizzo delle risorse ai risultati ottenuti

Il principio di **economicità** si traduce nell'obbligo di perseguire i propri obiettivi con il minor impiego possibile di mezzi personali, finanziari e procedurali.

IL PNA(Delibera ANAC n.7 e 605 del 2023): Le parole di ANAC:

La prevenzione della corruzione è dimensione del **valore pubblico** e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione/ente.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa

La Sezione di Programmazione del PIAO, rappresenta una valutazione del livello di esposizione delle PA al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi(le misure di prevenzione) volte a prevenire il suddetto rischio

Il PTPC **mappa i processi/procedimenti** nell'ambito delle aree di rischio; valuta il rischio e prevede le **misure di prevenzione** che dovranno essere **gestite, monitorate e rendicontate** dagli organi gestionali nell'ambito dell'attuazione degli **obiettivi specifici di performance** di stretta declinazione degli **obiettivi operativi della programmazione strategica**.

Il **valore pubblico**, a cui è funzionale la messa a sistema del PIAO, misura anche l'impatto della **salute legale ed etica sul benessere dei portatori di interesse**. Detto in altre parole il **valore pubblico è presidiato anche dallo stato di attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT, ad oggi Sezione di programmazione del PIAO.**

PRINCIPIO DELL'INTEGRAZIONE: la gestione del rischio corruttivo è parte integrante dei **processi decisionali di programmazione, controllo e valutazione**: il processo di gestione del rischio deve essere integrato nell'ambito del **ciclo di gestione della performance** in modo che delle misure programmate nel PTPCT, del grado di partecipazione delle strutture e degli individui ne sia tenuto di conto ai fini del riconoscimento della performance organizzativa ed individuale; 5) monitoraggi in corso d'anno: necessità della previsione di monitoraggi al fine di garantire il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione(PNA 2019)

Il ciclo di gestione della performance(**Linea Guida n.1/2017 DFP**) in cui è integrato il sistema dell' "Anticorruzione- trasparenza" è funzionale anche al **supporto dei processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse ed obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti ed indiretti (creazione di valore pubblico)**

Dalla Funzione amministrativa all'Attività amministrativa: i decreti semplificazione(76/2020, 77/2021 convertiti in legge 120/2020 e 108/2021) e l'impatto sul procedimento amministrativo:

Art. 12 D.L. 76/2020 è introdotto il comma 2 bis all'art. 1 L.241/1990:

" i rapporti tra il cittadino e la PA sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"

Art. 1 L.241/90. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa *persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da **criteri di economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.*

1-bis. *La pubblica amministrazione, nell'**adozione di atti di natura non autoritativa**, agisce secondo le norme di **diritto privato** salvo che la legge disponga diversamente.*

Art 1. CODICE CONTRATTI PUBBLICI (Dlgs. n.36/2023)

Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione** con la massima **tempestività** e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza e concorrenza**
2. La **concorrenza** tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il **miglior risultato** possibile nell'**affidare** ed **eseguire** i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità
3. **Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.** Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale** e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge **funzioni amministrative o tecniche**

nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) **attribuire gli incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva

Art 2. CODICE CONTRATTI PUBBLICI (Dlgs. n.36/2023)

Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'**azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione**, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'**autonomia decisionale** dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il **principio del risultato**.

Art 16. CODICE CONTRATTI PUBBLICI (Dlgs. n.36/2023)

Conflitto di interessi.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può **influenzare**, in qualsiasi modo, il **risultato, gli esiti e la gestione**, ha **direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza** nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. **In coerenza con il principio della fiducia** e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi**, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si **astiene** dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti **adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e **vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.**

Principio dell'accesso al mercato. Art. 4 del dlgs 36/2023

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Art. 5 del dlgs 36/2023

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. 3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione

dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico. 4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Articolo 6 Dlgs 36/2023. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 7 Dlgs 36/2023. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di

livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

Art. 8 Dlgs. 36/2023. Principio di autonomia contrattuale.

Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

L'attività amministrativa ed il provvedimento amministrativo in ottica PIAO

L'Amministrazione di **risultato** pone in primo piano il concetto di buon andamento, introducendo criteri di valutazione della **performance**.

E' proprio nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa che è stato introdotto il concetto di **ciclo di gestione della performance sviluppato nel contesto del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L 80/2021 (Sviluppo delle capacità amministrative delle PA)**: a) definizione ed assegnazione degli obiettivi; b) allocazione delle risorse; c) monitoraggi in corso di esercizio; c) misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; d) utilizzo dei sistemi premianti.

La **performance organizzativa** è collegata al grado di **soddisfazione dei cittadini e degli utenti, all'efficienza nell'impiego delle risorse, alla quantità e qualità dei servizi erogati**, e quindi, al concetto di **valore pubblico** di cui al **PIAO**

II TERMINE PROCEDIMENTALE (Art. 2 L.241/1990)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 190 del 2012).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **trenta giorni....**

II TERMINE PROCEDIMENTALE

(Art. 2 L.241/1990)

Conseguenze..

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di **responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile** del dirigente e del funzionario inadempiente. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)*

LA TUTELA CONTRO IL SILENZIO INADEMPIMENTO

Art. 31 c.p.a. (D.lgs. 104/2010)

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

Art. 2-bis.

DANNO DA RITARDO

- 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del **danno ingiusto** cagionato in conseguenza dell'**inosservanza dolosa o colposa del termine** di conclusione del procedimento.*

II TERMINE PROCEDIMENTALE

(Art. 2 L.241/1990)

4-bis. *Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i **tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi** di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.*

II TERMINE PROCEDIMENTALE

(Art. 2 L.241/1990)

*8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, **adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.*

IL TERMINE PROCEDIMENTALE

(Art. 2 L.241/1990)

8-bis. *Segue:* Si chiarisce dando certezza giuridica, come i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso adottati dopo la scadenza dei termini prefissati per la conferenza dei servizi siano inefficaci. L'obiettivo è quello di dare piena efficacia al silenzio assenso e certezza dei tempi, eliminando la possibilità di far valere dissensi espressi dopo i termini. Rimane salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di **valutazione della performance individuale**, nonché di **responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile** del dirigente e del funzionario inadempiente.

I TERMINE PROCEDIMENTALE

(Art. 2 L.241/1990)

*9 bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il **potere sostitutivo in caso di inerzia**.*

Dunque decorso il termine di conclusione del procedimento amministrativo il titolare del potere sostitutivo esercita il **potere di sostituzione o d'ufficio o su richiesta dell'interessato**

Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, **l'indicazione del soggetto ((o dell'unita'organizzativa)) a cui e' attribuito il potere sostitutivo** e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del Proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

I TERMINE PROCEDIMENTALE

(Art. 2 L.241/1990)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, **esercita il potere sostitutivo** e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali **non e' stato rispettato il termine di conclusione** previsto dalla legge o dai regolamenti.

LE ALTRE MODIFICHE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RECAE DAL D.L.77/2021)

Annullamento d'ufficio: riduzione del termine per l'annullamento d'ufficio(12 mesi in luogo degli originari 18 mesi)

Trasparenza: tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente all'aggiudicazione ed all'esecuzione di opere servizi e forniture sono inviate alla Banca dati dei contratti pubblici di ANAC attraverso piattaforme interoperabili.

Articolo 20 Dlgs 36/2023. Principi in materia di trasparenza. 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni. 3. **Le regioni** e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici

Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici. 1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate. 4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

La programmazione della trasparenza nel Piano Nazionale Anticorruzione 2023

Una parte del PIAO deve riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa.

Essa costituisce presupposto per realizzare una “buona amministrazione”, ma anche “misura di prevenzione della corruzione”

Il dlgs 33/2013 e ss.mm, ha previsto che nei PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i **modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

Nella programmazione della trasparenza rientra anche la definizione degli **obiettivi strategici**, di competenza dell’organo di indirizzo dell’Ente. La definizione di **obiettivi organizzativi ed individuali** è pertanto necessaria per garantire maggiori livelli di trasparenza

Nell’ambito della sezione di programmazione dedicata alla prevenzione della corruzione nell’ambito del PIAO la sotto-sezione dedicata alla trasparenza costituisce atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/ elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nonché il sistema

di **monitoraggio sull’attuazione degli stessi**

Gli enti devono prestare attenzione nella trattazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato e fornire le informazioni necessarie per la sua attivazione in AT

Nella sotto-sezione devono essere schematizzati e pubblicizzati:

a) denominazione dell'obbligo di trasparenza; b) responsabile dell'elaborazione dati se diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione; c) responsabile della trasmissione dei dati; d) responsabile della pubblicazione dei dati; e) termine di scadenza per la pubblicazione e per l'aggiornamento dei dati; f) tempi del monitoraggio ed indicazione di chi fa che cosa.

Devono sempre essere indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'amministrazione

Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.10/2020 I principi di diritto:

- a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento;

b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale

c) la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

La qualità delle informazioni (art. 6 Dlgs 33/2013)

Le PA e tutti gli altri enti a cui si applica il “sistema trasparenza” devono garantire: a) la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali; b) l'integrità, ossia la veridicità e non alterabilità; c) il costante aggiornamento; d) la completezza; e) la tempestività; f) la semplicità di consultazione; g) la comprensibilità; h) l'omogeneità i) la facile accessibilità; l) la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione; m) l'indicazione della loro provenienza; n) la riutilizzabilità

L'art 35 del dlgs n.33/2013 e ss.mm

La pubblicità delle attività e dei procedimenti:

Per ogni **tipologia di procedimento** occorre pubblicare:

- a)** una **breve descrizione del procedimento** con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b)** l'unità organizzativa **responsabile dell'istruttoria**;
- c)** l'**ufficio del procedimento**, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica certificata;
- d)** ove diverso dall'ufficio responsabile dell'istruttoria, l'**ufficio competente all'adozione del provvedimento finale**, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica certificata;
- e)** le **modalità** con le quali gli interessati possono ottenere le **informazioni** relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f)** il **termine fissato** in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso ed ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g)** i procedimenti per i quali il **provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso**;

- h) Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale** riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato ed avverso il provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i)** nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il **potere sostitutivo**, nonché le modalità per attivare tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica certificata;
- l)** per i **procedimenti ad istanza di parte** gli atti ed i **documenti da allegare** all'istanza e la modulistica necessaria a corredo, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;
- m) uffici ai quali rivolgersi per informazioni**, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze;
- n)** non è più obbligatorio pubblicare i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali;
- o)** recapiti telefonici e mail dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'**acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive**;